

**Linee Guida per l'implementazione di
un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
per la prevenzione dei Reati societari e di Market Abuse**

Indice

1. Scopo del documento	3
2. Mappa attività sensibili-reati	4
3. Protocolli minimi per fattispecie di reato	9

1. Scopo del documento

Scopo del presente documento è quello di definire i requisiti minimi che un modello organizzativo aziendale deve avere per soddisfare ragionevolmente i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il documento si focalizza sulla definizione di un modello organizzativo, di gestione e di controllo in grado di prevenire la commissione di

1. reati societari elencati nell'art. 25 ter del decreto citato, introdotto con la riforma dei reati societari (D.Lgs. 61/2002), e di seguito riportati:
2. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 (Art. 25 *sexies*).

In particolare:

- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori
- Falso in prospetto
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della Società di Revisione
- Impedito controllo
- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione di utili e riserve
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Illecita influenza sull'assemblea
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

2. Mappa attività sensibili-reati

ATTIVITA' SENSIBILE	REATI ASSOCIABILI	IPOTETICI SOGGETTI ATTIVI DELLA CONDOTTA
<p>1. Predisposizione o coinvolgimento (anche parziale, a titolo di collaborazione o consulenza) nella predisposizione di comunicazioni sociali ovvero operazioni sociali destinate al mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bilancio d'esercizio; b. Relazioni infrannuali civilistiche e/o consolidate; c. Bilancio sociale; d. Bilanci pro-forma; e. Budget o piano pluriennali; f. Informazioni sulle quote di mercato; g. Altre informazioni destinate alle autorità di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> o False comunicazioni sociali o False comunicazioni a danno dei soci o dei creditori o Illegale ripartizione di utili e riserve o Operazioni in pregiudizio dei creditori o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle comunicazioni sociali</p>
<p>2. Qualsiasi operazione societaria che riguarda atti di amministrazione o gestione rispetto ai quali esiste potenziale conflitto di interessi degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo</p>

ATTIVITA' SENSIBILE	REATI ASSOCIABILI	IPOTETICI SOGGETTI ATTIVI DELLA CONDOTTA
<p>3. Predisposizione o diffusione di prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ovvero, ancora, nella predisposizione dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto e scambio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Falso in prospetto ○ Aggiotaggio 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>
<p>4. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione; con il Collegio sindacale e con i Soci,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Impedito controllo ○ Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della Società di Revisione 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>

ATTIVITA' SENSIBILE	REATI ASSOCIABILI	IPOTETICI SOGGETTI ATTIVI DELLA CONDOTTA
<p>5. Custodia delle scritture sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Impedito controllo 	<p>In primis</p> <p>Responsabile Amministrativo e suoi collaboratori</p> <p>Nonché</p> <p>Presidente, Direttore Generale, Membri del CDA,</p>
<p>6. Collaborazione con l'organo amministrativo nello svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, nelle attività riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio o nel compimento di operazioni sul capitale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ False comunicazioni sociali ○ False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori ○ Illegale ripartizione di utili e riserve ○ Formazione fittizia del capitale ○ Indebita restituzione dei conferimenti ○ Illecite operazioni su azioni o quote sociali ○ Operazioni in pregiudizio dei creditori ○ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 	<p>In primis</p> <p>Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo</p> <p>Nonché</p> <p>tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>

ATTIVITA' SENSIBILE	REATI ASSOCIABILI	IPOTETICI SOGGETTI ATTIVI DELLA CONDOTTA
<p>7. Collaborazione con l'organo amministrativo nella predisposizione della documentazione da sottoporre all'Assemblea dei soci per delibera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Illecita influenza sull'Assemblea ○ Impedito controllo 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>
<p>8. Comunicazione/diffusione/trasmisione al pubblico delle notizie circa i fatti che avvengono nella sfera di attività aziendale o comunicazioni previste dalla legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ False comunicazioni sociali 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali, Responsabile Comunicazione</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni,</p>
<p>9. Gestione degli rapporti con le Autorità di vigilanza al cui potere è soggetta l'azienda nello svolgimento della propria attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>

ATTIVITA' SENSIBILE	REATI ASSOCIABILI	IPOTETICI SOGGETTI ATTIVI DELLA CONDOTTA
<p>10. Svolgimento delle attività in occasioni delle operazioni straordinarie (fusioni, Sistema di controllo interno etc)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aggiotaggio ○ Operazioni in pregiudizio dei creditori ○ False comunicazioni sociali ○ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ○ indebita restituzione dei conferimenti ○ formazione fittizia del capitale ○ illecita influenza sull'assemblea ○ manipolazione del mercato ○ abuso di informazioni privilegiate 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>
<p>11. Operazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari; conoscenza di precise informazioni riservate riguardanti uno o più soggetti emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari idonee ad influire sui prezzi di questi ultimi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manipolazione del mercato ○ Abuso di informazioni privilegiate 	<p>In primis Presidente, Membri del CDA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Responsabile Amministrativo, responsabili di filiali, Responsabile Comunicazione</p> <p>Nonché tutte le funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni</p>

3. Protocolli minimi per fattispecie di reato

Reato	(CONCORSO ¹ IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Descrizione	<p>Art. 2621 c.c.</p> <p><i>Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.</i></p> <p><i>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.</i></p> <p><i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.</i></p>

¹ Si evidenzia che il D.lgs 61/2002, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli amministratori, ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti al qualifica o la funzione. Per questa ragione, nel caso in cui si dimostrasse che i responsabili della direzione amministrazione e finanza o qualunque dipendente della stessa esercita di fatto i poteri propri degli amministratori, questi ultimi risponderrebbero delle fattispecie di reato in questione non a titolo di concorso con l'organo amministrativo ma a titolo proprio.

<p>Reato</p>	<p>(CONCORSO¹ IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</p>
<p>Occasioni di realizzazione della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi e pagamenti a fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria). • Stima delle poste estimative/valutative di bilancio Raccolta ed aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale – societario e consolidato - da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della relazione trimestrale e semestrale prevista dagli articoli 81 e 82 del Regolamento Consob 11971. • Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili trasmessi dalle controllate per la redazione del Bilancio consolidato di gruppo • Approvazione del Bilancio societario e consolidato nonché delle situazioni infrannuali
<p>Finalità della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Induzione in errore dei soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per la società

Reato	(CONCORSO¹ IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l’inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali • Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio:effettuazione di valutazioni relative a poste di bilancio che si discostino per almeno il 10% dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati, d’intesa con gli amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi obsolescenza magazzino, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, lavori in corso su ordinazione, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d’ordine). • Disapplicazione di corretti principi contabili • Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al management di gestire tali risorse fuori da ogni controllo
Protocolli essenziali del Sistema di controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> • Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate • Reportistica per eccezioni • Procedure autorizzative e blocco degli accessi, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> – autorizzazione a modifica dati processati – log degli accessi – sistemi di assegnazione e modifica di ID e Password 1. <u>Principi di controllo preventivi in sede di raccolta e valutazione dei dati ai fini della determinazione delle poste valutative e di altre poste critiche di bilancio</u> • Esistenza di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire per la determinazione delle poste valutative/estimative e di altre poste critiche di bilancio, tra cui ad esempio :

Reato	(CONCORSO ¹ IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
	<ul style="list-style-type: none"> – Valutazione crediti – Valutazione magazzino – Valutazione partecipazioni – Valutazione riserve e fondi rischi – Tecniche di ammortamento – Costi capitalizzabili – Oneri diversi di gestione – Costi per servizi e consulenze – Sopravvenienze attive e passive – Partite Infragruppo – Conti transitori – Conti d'ordine <ul style="list-style-type: none"> • Flusso di raccolta dati strutturato con indicazione di responsabilità e tempi e modalità di trasmissione • Procedura autorizzativa per le deviazioni dalle procedure standard con previsione di oneri di motivazione e documentazione. • Reportistica per eccezioni <p>2. <u>Principi di controllo preventivi in sede di raccolta ed aggregazione dati per la predisposizione della bozza di bilancio societario, consolidato e delle relazioni infrannuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Flusso strutturato e formalizzato che regolamenti la trasmissione dei dati alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio da parte di tutti gli attori coinvolti (funzioni e società), con indicazione di tempi, responsabilità e modalità. • Dichiarazione di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate. • Controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche, differenti a secondo della natura della posta di bilancio, effettuati dalle funzioni competenti. • Controllo periodico per eccezioni sugli scostamenti dei dati contabili con quelli di budget • Evidenza documentale dei controlli effettuati • Monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale

Reato	(CONCORSO¹ IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Segue	<p>3. <u>Principi di controllo preventivi in sede di approvazione del bilancio societario, consolidato e delle relazioni infrannuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A della bozza del bilancio/situazione infrannuale accompagnata dalla confort letter data dalla Società di Revisione, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione. • Previsione di almeno una riunione prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio/situazioni infrannuali, tra Vertice aziendale, Dirigente Preposto, Internal Auditing, Società di Revisione, Collegio Sindacale, Comitato per i per il Controllo interno (ove esistente) e Organismo di Vigilanza, con relativa stesura di verbale. • Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori. <p>4. <u>Principi di controllo di monitoraggio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione da presentare all'Organismo di Vigilanza, in merito ai controlli effettuati nel periodo dall'Amministrazione sui conti di contabilità (es.: riconciliazioni, analisi conti transitori, analisi e pulizia partite sospese, verifiche sulle movimentazioni di magazzino) e risultati delle verifiche svolte • Relazione da presentare all'Organismo di Vigilanza, in merito ai controlli effettuati nel periodo dall'Amministrazione sulle poste valutative e su quelle maggiormente critiche (es.: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi obsolescenza magazzino, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, lavori in corso su ordinazione, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine, ecc.) e risultati delle verifiche svolte • Flusso informativo periodico e strutturato verso l'Organismo di vigilanza relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> – Incarichi conferiti alla società di revisione – Sussistenza o insussistenza di cause di incompatibilità fra la società di revisione e la società certificata – Valutazioni in merito alla scelta della società di revisione (elementi quali professionalità, esperienza nel settore, economicità, ecc.)

Reato	(CONCORSO ² IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O CREDITORI
Descrizione	<p>Art. 2622 c.c. <i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, <u>causano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori</u> sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p> <p><i>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</i></p> <p><i>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto causa un grave nocumento ai risparmiatori.</i></p> <p><i>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</i></p> <p><i>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la</i></p>

² Si evidenzia che il D.lgs 61/2002, ai fini della configurabilità della responsabilità penale per le fattispecie di reato proprie degli amministratori, ha equiparato a detti soggetti chi è tenuto a svolgere le stesse funzioni, diversamente qualificate e chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti al qualifica o la funzione. Per questa ragione, nel caso in cui si dimostrasse che i responsabili della direzione amministrazione e finanza o qualunque dipendente della stessa esercita di fatto i poteri propri degli amministratori, questi ultimi risponderrebbero delle fattispecie di reato in questione non a titolo di concorso con l'organo amministrativo ma a titolo proprio.

<p>Reato</p>	<p>(CONCORSO² IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O CREDITORI</p>
	<p><i>rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</i></p> <p><i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</i></p>

Reato	(CONCORSO² IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O CREDITORI
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi e pagamenti a fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria). • Stima delle poste estimative/valutative di bilancio • Raccolta ed aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale – societario e consolidato - da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della relazione trimestrale e semestrale prevista dagli articoli 81 e 82 del Regolamento Consob 11971. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili trasmessi dalle controllate per la redazione del Bilancio consolidato di gruppo • Approvazione del Bilancio societario e consolidato nonché delle situazioni infrannuali
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Induzione in errore dei soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con danno patrimoniale in capo ai soci o creditori, al fine di trarre un ingiusto profitto per la società
Modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Valgono le stesse modalità previste in via esemplificativa per il reato "False comunicazioni sociali"

Reato	(CONCORSO² IN) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O CREDITORI
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	<ul style="list-style-type: none">• Valgono gli stessi principi di controllo previsti in via esemplificativa per il reato "False comunicazioni sociali"

Reato	(CONCORSO IN) FALSO IN PROSPETTO
Descrizione	<p>Articolo 173-bis TUF:</p> <p><i>Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione (collaborazione nella predisposizione) di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati; • predisposizione (collaborazione nella predisposizione) dei documenti da pubblicare in occasione delle OP di acquisto o scambio
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Intenzione di ingannare i destinatari del prospetto o del documento, conseguendo un ingiusto profitto per l'Ente.
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione nei prospetti e nei documenti in oggetto di false informazioni, idonee ad indurre in errore o cagionare un danno ai destinatari, anche in concorso con altri. • Occultamento di dati e notizie idonei ad indurre in errore o cagionare un danno ai destinatari, anche in concorso con altri • Alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informativo o inserimento di dati invalidi.

<p>Reato</p>	<p>(CONCORSO IN) FALSO IN PROSPETTO</p>
<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole etico-comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni contabili nel rispetto dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse e loro diffusione • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione • Ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione dei prospetti informativi chiaramente e formalmente definiti (es.: attraverso mansionari o ordini di servizio) • Principio della separazione dei compiti (operativi e di controllo) sia a livello funzionale che societario/gruppo • Procedure autorizzative per la sottoscrizione del prospetto • Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione dei prospetti informativi , con cui si stabiliscano: <ul style="list-style-type: none"> - responsabilità e tempi di trasmissione dei dati alla funzione responsabile della predisposizione del prospetto e modalità di formazione del prospetto - fonti dei dati da inserire nel prospetto - criteri di valutazione - modalità di formazione del prospetto • Dichiarazione di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate. • Controlli di merito indipendenti in termini di veridicità dei dati indicati nel prospetto e di coerenza degli stessi con i dati contabili • Evidenza documentale dei controlli effettuati • Oneri di motivazione formalizzata nel caso in cui i dati del prospetto si discostano da quelli contabili • Messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A della bozza del prospetto, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione. • Previsione di almeno una riunione prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del prospetto, tra Vertice aziendale, Preposto al Bilancio, Internal Auditing, Società di Revisione, Comitati e ODV e relativa stesura di verbale. • Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza del prospetto da parte degli Amministratori.

Reato	CONCORSO IN FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Descrizione	<p>Art. 2624 c.c.</p> <p><i>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</i></p> <p><i>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con la società di revisione
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • induzione in errore dei destinatari della relazione di certificazione conseguendo per sé od altri un ingiusto profitto.
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Occultare o modificare, in accordo con la società di revisione, dati ed informazioni oggetto dell'audit. • Verificare la relazione finale prodotta dalla società di revisione senza porre in evidenza eventuali errori commessi nella redazione della stessa.
Protocolli essenziali del SISTEMA DI	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione dei rapporti con la società di revisione improntato alla massima collaborazione e trasparenza, fornendo tutte le informazioni richieste

**CONTROLLO
INTERNO**

- Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda
- Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione
- Ruoli e responsabilità chiari e definiti
- Evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/ dati/documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione (ad esempio, attraverso una reportistica dedicata, da sottoporre a periodica verifica dell'Organismo di Vigilanza)
- Consegna alla società di revisione una "representation letter" con la quale il Rappresentante Legale attesta di aver fornito tutte le informazioni rilevanti ai fini del bilancio e che tali informazioni sono veritiere e corrette.
- Onere di verbalizzazione in occasione degli incontri tra la società di revisione e il CDA, Collegio Sindacale , Comitato per il Controllo Interno ovvero Comitato Esecutivo

Reato	(CONCORSO IN) IMPEDITO CONTROLLO
Descrizione	<p>Art. 2625 c.c.</p> <p><i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]</i></p> <p><i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed il Comitato per il Controllo Interno e Internal Auditing in occasione di verifiche periodiche o in occasione di assemblee sociali. • Gestione dei rapporti con la società di revisione in occasione della certificazione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali. • Gestione dei rapporti con soci in occasione di eventuali richieste di esibizione di libri sociali.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Impedimento od ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo della società di revisione, dei sindaci dell' Internal Auditing o dei soci
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Occultare documenti o porre in essere altri idonei artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo <p>Ad esempio:</p> <p>Omettere informazioni, non esibire la documentazione richiesta da sindaci e società di revisione, mancata esibizione ai soci che ne</p>

	<p>facciano richiesta del libro soci</p>
<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione dei rapporti con i soci, la società di revisione e gli organi sociali di controllo improntato alla massima collaborazione e trasparenza, fornendo loro tutte le informazioni richieste dalla legge • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione • Ruoli e responsabilità chiari e formalmente definiti • Evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/ dati/documenti consegnati o resi disponibili (ad esempio, attraverso una reportistica dedicata, da sottoporre a periodica verifica dell'Organismo di Vigilanza) alla società di revisione, ai soci e agli organi societari di controllo • Riepilogo dei rapporti intrattenuti con il Collegio Sindacale e con i Soci da sottoporre all'Organismo di Vigilanza • Consegna alla società di revisione una "representation letter" con la quale il Rappresentante Legale attesta di aver fornito tutte le informazioni rilevanti ai fini del bilancio e che tali informazioni sono veritiere e corrette. • Incontri preliminari all'approvazione del bilancio cui prendono parte il Preposto al Bilancio, il Collegio Sindacale, la società di revisione e l'Organismo di vigilanza al fine di analizzarne gli aspetti salienti, tra i quali in primo luogo i criteri di determinazione delle poste valutative • Onere di verbalizzazione in occasione degli incontri di cui sopra

Reato	(CONCORSO IN) INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI
Descrizione	<p>Articolo 2626.</p> <p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione nelle operazioni di riduzione di capitale e di restituzione di conferimenti ai soci • Rapporti con i soci conferenti il capitale sociale
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire indebitamente i soci nelle restituzioni, nell'interesse dell'Ente.
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, ovvero restituzione di conferimenti ai soci attraverso riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge (i.e per esuberanza, per perdite, in conseguenza del recesso del socio, mancata esecuzione dei conferimenti, annullamento azioni proprie ecc.). • Restituzione di conferimenti ai soci attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Acconti su dividendi (se previsto dallo Statuto sociale) - Effettuazione di pagamenti non dovuti verso soci. - Effettuazione di anticipi di cassa o rimborsi verso soci. - Operazioni di finanziamento verso i soci. - Cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci. - Cessione a titolo gratuito di giacenze di magazzino ai soci
Protocolli essenziali del SISTEMA DI	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni contabili nel rispetto dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse

**CONTROLLO
INTERNO**

- Diffusione dei principi etico-comportamentale sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia ai terzi che operano in nome e per conto della società
- Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda
- Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione
- Procedure autorizzative formalizzate per le operazioni di:
 - Riduzione del capitale sociale
 - Acconti su dividendi ai soci (se previsti dallo statuto)
 - Finanziamenti verso i soci.
- Esistenza di un Manuale contabile (societario e di gruppo) ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specificino i criteri da seguire per :
 - Riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge
 - Distribuzione di acconti su dividendi
 - Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci.
 - Operazioni di finanziamento verso i soci.
 - Cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci.
 - Cessione a titolo gratuito di giacenze di magazzino ai soci
- Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne
- Onere di motivazione in caso di deviazione di applicazione delle procedure standard comunicate
- Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.
- Reportistica periodica da sottoporre all'Organismo di Vigilanza che evidenzii tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:
 - Riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge
 - Acconti su dividendi

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci.- Operazioni di finanziamento verso i soci.- Cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci.- Cessione a titolo gratuito di giacenze di magazzino ai soci <ul style="list-style-type: none">• Incontri periodici tra Collegio sindacale, Comitato di controllo interno e/o Comitato Esecutivo ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza dei principi di C.G. (principalmente in relazione alle operazioni con parti correlate) , ed il rispetto dei comportamenti da parte degli amministratori e del management. Onere di verbalizzazione degli incontri |
|--|--|

Reato	(CONCORSO IN) ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE
Descrizione	<p>Articolo 2627 c.c.</p> <p><i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione della bozza di progetto di bilancio che il Consiglio di Amministrazione deve presentare in Assemblea per l'approvazione • Distribuzione degli utili ai soci.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione di utili o acconti non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio • Alterare la rappresentazione in bilancio di utili e riserve distribuibili. • Concessione di prestiti/finanziamenti ai soci • Pagamento di compensi (di importo inferiore al dovuto) per prestazioni professionali effettuate del socio che sia anche professionista • Distribuzione di acconti su dividendi (se concesso dallo statuto)

**Protocolli
essenziali
del SISTEMA
DI
CONTROLLO
INTERNO**

- Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni contabili nel rispetto dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse
- Diffusione dei principi etico-comportamentale sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia ai terzi che operano in nome e per conto della società
- Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda
- Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione
- Flussi autorizzativi formalizzati per :
 - Concessione di prestiti/finanziamenti ai soci
 - pagamento di compensi per prestazioni professionali effettuate del socio che sia anche professionista
 - distribuzione di acconti su dividendi
 - anticipi di cassa o rimborsi verso soci.
- Esistenza di un Manuale contabile (societario e di gruppo) ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire per :
 - Destinazione dell'utile
 - Distribuzione di acconti su dividendi
 - Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci.
 - Operazioni di finanziamento verso i soci.
- Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne
- Onere di motivazione in caso di deviazione di applicazione delle procedure standard comunicate
- Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, che identifichi ruoli, responsabilità modalità e flussi autorizzativi per la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno sulla destinazione dell'utile di esercizio
- Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Reportistica periodica (da sottoporre eventualmente) all'Organismo di Vigilanza che evidenzi tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:<ul style="list-style-type: none">- Distribuzione di acconti su dividendi- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci.- Operazioni di finanziamento verso i soci.• Comunicazione della proposta di distribuzione dei dividendi o dei relativi acconti all'Organismo di Vigilanza, con indicazione degli utili e delle riserve da distribuire, al fine di verificarne la legittimità• Incontri periodici tra Collegio sindacale, Comitato di controllo interno ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza dei principi di C.G. (principalmente in relazione alle operazioni con parti correlate) , ed il rispetto dei comportamenti da parte degli amministratori e del management. Onere di verbalizzazione degli incontri• Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori con particolare riferimento agli utili e alle riserve |
|--|---|

Reato	(CONCORSO IN) ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
Descrizione	<p>Articolo 2628 c.c.</p> <p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge³, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p><i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione della proposta di acquisto di azioni societarie o della controllante da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. • Effettuazione delle operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie su delega del Consiglio di Amministrazione. • Gestione dei rapporti con la società di gestione del mercato o con la Consob in relazione alla definizione delle modalità con cui effettuare l'acquisto di azioni.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

³ I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (si rinvia anche alla regolamentazione in materia di *insider trading*). Il Codice di Sistema di controllo interno disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati

<p>Possibili modalità di realizzazione della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge • Attraverso un terzo incaricato di acquistare o sottoscrivere azioni o quote in nome e per conto della società emesse dalla società, al di fuori dei casi consentiti dalla legge
<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni contabili nel rispetto dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse • Diffusione dei principi etico-comportamentale sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia ai terzi che operano in nome e per conto della società • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione • Procedure autorizzative formalizzate per: <ul style="list-style-type: none"> - la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie o delle controllante - l'attribuzione di incarichi a terzi per la sottoscrizione/acquisto di azioni proprie o della controllante • Procedura per la gestione di operazioni con parti correlate che indichi ruoli, responsabilità e modalità per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni della controllante • Controlli periodici relativamente al portafoglio azioni/quote in termini di composizione e movimentazione • Procedura che preveda la periodica (ove possibile tempestiva) comunicazione all'Organismo di Vigilanza di tutte le operazioni sulle azioni proprie (con indicazione sul numero di azioni oggetto della transazione, valore dell'operazione, motivi dell'operazione, soggetto che ha operato la sottoscrizione/acquisto, ecc.) • Incontri periodici tra Collegio sindacale, Comitato di controllo interno (ove esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza dei principi di C.G. (principalmente in relazione alle operazioni con parti correlate) , ed il rispetto dei comportamenti da parte degli amministratori e del management. Onere di verbalizzazione degli incontri

Reato	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
Descrizione	<p>Art. 2629 c.c.</p> <p><i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione (ovvero collaborazione nella predisposizione) di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni di fusioni/scissione o riduzioni di capitale • Effettuazione delle operazioni di riduzione del capitale sociale su delega del Consiglio di Amministrazione. • Effettuare operazioni straordinarie di fusione/Scissione con un'altra società.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzioni di capitale in violazione delle norme di legge poste a tutela dei creditori sociali, al fine di cagionare danno ai creditori.
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali, anche in concorso con altri, in occasione operazione straordinarie o riduzioni di capitale.
Protocolli essenziali del SISTEMA DI	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole etico comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni straordinarie nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità patrimoniale della società a garanzia dei creditori

**CONTROLLO
INTERNO**

- Diffusione dei principi etico-comportamentale sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia ai terzi che operano in nome e per conto della società
- Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda
- Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione
- Procedura relativa alla gestione delle operazione straordinarie, identificando ruoli, responsabilità e modalità realizzazione
- Onere di relazione di stima dei patrimoni conferiti da depositare presso la sede sociale

Reato	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI
Descrizione	<p>Art. 2629-<i>bis</i> codice civile:</p> <p><i>«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Riunioni del Consiglio d'Amministrazione
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno ovvero Comitato Esecutivo concernenti questioni nelle quali l'amministratore abbia un interesse concorrente o configgente
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione del conflitto esistente • mancata astensione dalla votazione per argomenti in merito ai quali l'amministratore abbia un interesse in conflitto od in concorso
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	<p>- - - -</p> <p>- - - -</p>

Reato	(CONCORSO IN) FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE
Descrizione	<p>Articolo 2632</p> <p><i>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione nelle operazioni strumentali agli aumenti di capitale: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di emissione di azioni o quote proprie su delega del Consiglio di Amministrazione. - operazioni di sottoscrizione di azioni su delega del Consiglio di Amministrazione. - Operazione di conferimento di beni dei soci su delega del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno. - Gestione dei rapporti con l'istituto che cura il collocamento sul mercato delle azioni. - operazioni di trasformazione della società su delega del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato esecutivo.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenti fittizi di capitale
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione di azioni inferiore al loro valore nominale • Sottoscrizione reciproca di azioni ovvero formulazione della proposta di acquisto reciproco di azioni o quote societarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. • Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, anche adottando o applicando criteri di valutazione errati.

<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione delle operazioni contabili nel rispetto dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse • Diffusione dei principi etico-comportamentale sia all'interno dell'organizzazione aziendale sia ai terzi che operano in nome e per conto della società • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione • Procedura relativa alla gestione delle operazione straordinarie (i.e. conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società, trasformazione) identificando ruoli, responsabilità, criteri e modalità realizzazione • Procedura per la gestione di operazioni con parti correlate che regolamenti la sottoscrizione reciproca di azioni. • Controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima in caso di conferimenti in natura o di crediti, realizzate dalle funzioni competenti • Onere di comunicazione all'Organismo di vigilanza relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni sulle azioni proprie a seguito di delega del C.d.A., con indicazione del numero di azioni coinvolte, del prezzo dell'operazione, del totale cumulato di azioni possedute in seguito all'operazione, ecc - sottoscrizione reciproca di azioni - offerte di sottoscrizione ricevute dalle controllate in sede di aumento di capitale

Reato	INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI
Descrizione	<p>Art. 2633 c.c:</p> <p><i>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione nelle operazioni strumentali alla ripartizione dei beni sociali o dell'accantonamento di somme
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Intenzione di cagionare un danno ai creditori, nell'interesse della società
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori, in concorso con liquidatori o altri.
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione periodica dell'assemblea dei soci per rendiconto e valutazione sull'operato del liquidatore • Oneri di informazione periodica del Collegio Sindacale sulle attività di liquidazione

bbbbbbbbbbbbbb

Reato	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA
Descrizione	<p>Articolo 2636</p> <p><i>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione della maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'Ente.
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri. • Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (e.g. dazioni di danaro a soci)
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di regole di comportamento chiare, formalmente definite e diffuse riguardanti il corretto comportamento da tenere (nel rispetto del principio di chiarezza e fedeltà dell'informazione quale fondamento delle relazioni con i propri azionisti) nel fornire agli azionisti tutte le informazioni richieste dalla legge e necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività. • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ruoli e responsabilità chiari e definiti• Flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea• Adozione regolamento assembleare allineato ai principi di Corporate Governance• Incontri periodici tra Collegio sindacale, Comitato di controllo interno ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza dei principi di C.G. (principalmente in relazione alle operazioni con parti correlate) , ed il rispetto dei comportamenti da parte degli amministratori |
|---|

Reato	AGGIOTAGGIO
Descrizione	<p>Articolo 2637</p> <p><i>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al pubblico, anche attraverso giornali, di dati riguardanti il bilancio • Gestione dei rapporti con la stampa e con la comunità finanziaria relativamente alla divulgazione di notizie attinenti alla vita aziendale • Effettuazione delle comunicazioni al pubblico previste dalla legislazione sugli emittenti
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Influenzare l'andamento dei prezzi degli strumenti non quotati in mercati regolamentati
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di notizie false idonee ad influenzare sensibilmente l'andamento degli strumenti finanziari emessi dalla Società
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di regole di comportamento chiare, formalmente definite e diffuse riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione della comunicazione a terzi di informazioni che possono avere riflessi sulle quotazioni di borsa del titolo della Società, c.d. "price sensitive", nel rispetto di un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, e della politica di comunicazione definita dalla Società.

INTERNO

- Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda
- Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione
- Ruoli e responsabilità chiari e definiti
- Procedura strutturata per la gestione delle informazioni sensibili e la comunicazione all'esterno delle informazioni societarie, nel rispetto della normativa vigente e dei seguenti principi:
 - Separazione delle funzioni: la predisposizione del comunicato stampa è effettuata da funzione/unità diversa da chi effettua materialmente l'invio a Borsa Italiana
 - Accessi al sistema informativo di Borsa Italiana (NIS) riservati con sistemi di ID e password
 - Flusso autorizzativo strutturato per la divulgazione del comunicato
- Procedura formalizzata per la gestione degli acquisti e cessioni di azioni proprie e/o di altre società con attribuzione di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di deleghe e procure esistenti
- Reportistica periodica o Sistema di controllo interno all'attenzione del vertice aziendale e dell'Organismo di vigilanza
- Reportistica riepilogativa dei rapporti intrattenuti con la stampa, la Comunità finanziaria e le Autorità pubbliche di Vigilanza, con indicazione della data del contatto e del contenuto delle informazioni fornite. Verifica periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza della reportistica prodotta

Reato	(CONCORSO IN) OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA
Descrizione	<p>Articolo 2638 c.c.</p> <p><i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con i funzionari degli organismi di vigilanza in occasione dell'effettuazione di comunicazioni inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo • Rapporti con funzionari della Consob o della Borsa Italiana S.p.A., relativamente agli adempimenti cui sono tenuti per legge gli emittenti e/o in occasione di controlli e verifiche sul rispetto di tali adempimenti

<p>Finalità della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza
<p>Possibili modalità di realizzazione della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società • Occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione di cui sopra • Ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità
<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di regole di comportamento chiare e formalmente definite e diffuse riguardanti il corretto comportamento da tenere in occasione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, che deve essere improntato alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. • Esistenza di un apposito sistema sanzionatorio interno all'azienda • Programma di sensibilizzazione e formazione periodica in materia di reati societari a tutta l'organizzazione • Ruoli e responsabilità chiari e definiti • Controllo di merito sui dati esposti nelle comunicazioni • Onere di motivazione sugli scostamenti dei dati rappresentati rispetto a quelli comunicati dalle funzioni da cui proviene il dato • Reportistica degli adempimenti e delle informazioni richieste e comunicate nel corso del periodo alle Autorità di Vigilanza da sottoporre ad analisi dell'Organismo di Vigilanza • Comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste ad hoc avanzate dalle Autorità di Vigilanza

Reato	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Descrizione	<p>Art. 184 TUIF:</p> <p><i>“ 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <p><i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></p> <p><i>b. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i></p> <p><i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.</i></p> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al pubblico, anche attraverso giornali, di dati riguardanti il bilancio • Gestione dei rapporti con la stampa e con la comunità finanziaria relativamente alla divulgazione di notizie attinenti alla vita aziendale • Gestione delle operazioni finanziarie effettuate dall'Ente (per conto proprio o per conto di terzi) su titoli quotati in mercati regolamentati.
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguire un vantaggio economico mediante sfruttamento di informazioni in grado di influenzare l'andamento dei titoli, e non ancora rese pubbliche.

<p>Possibili modalità di realizzazione della condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. <i>trading</i>); • comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. <i>tipping</i>); • raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. <i>tuyautage</i>).
<p>Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>

Reato	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Descrizione	<p>Art. 185 TUF:</p> <p><i>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i></p> <p><i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p>
Occasioni di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al pubblico, anche attraverso giornali, di dati riguardanti il bilancio • Gestione dei rapporti con la stampa e con la comunità finanziaria relativamente alla divulgazione di notizie attinenti alla vita aziendale
Finalità della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Influenzare l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
Possibili modalità di realizzazione della condotta	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di notizie false idonee ad influenzare sensibilmente l'andamento degli strumenti finanziari quotati • Compimento di operazioni su titoli quotati al solo fine di alterare l'andamento degli stessi
Protocolli essenziali del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	<p>-----</p> <p>-----</p>